



Roma, 15 dicembre 2022

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 50

Oggetto: Crediti d'imposta per acquisto energia elettrica e gas a favore di imprese e fruibilità da parte di enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale – Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 586/2022 all'interpello di una Onlus –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 41-2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 41 – 2022

**Oggetto: Crediti d'imposta per acquisto energia elettrica e gas a favore di imprese e fruibilità da parte di enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale –
Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 586/2022 all'interpello di una Onlus –**

Una Onlus che svolge anche attività commerciale rilevante ai fini IVA, sia pure in esenzione ex art. 10 del DPR n. 633/1972, e irrilevante ai fini delle imposte sui redditi in quanto pur svolgendo un'attività commerciale a tutti gli effetti fruisce della decommercializzazione ai fini fiscali ai sensi dell'art. 150 del DPR n. 917/1986, ha promosso interpello all'Agenzia delle Entrate per conoscere se il riferimento alle "imprese" contenuto nelle disposizioni di cui agli art. 3 e 4 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (cd. "*Decreto Ucraina*"), consenta di includere pure l'Onlus medesima quale soggetto che svolge anche attività di impresa, tra i possibili soggetti beneficiari del credito d'imposta.

In premessa, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'art. 4 del DPR n. 21/2022, convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, stabilisce che alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW (*limite di 4,5 Kw stabilito successivamente dall'art. 1 del D.L. "Aiuti-quater"*), diverse dalle imprese a forte consumo energetico, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, e che il medesimo art. 4 prevede, per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Successivamente, con l'art. 2, commi 1 e 3 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, la percentuale di determinazione dei crediti in esame è stata variata, stabilendo che predetti contributi straordinari aumentassero rispettivamente dal 12 al 15% e dal 20 al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica e del gas.

I periodi temporali di riferimento per l'applicazione delle misure agevolative in argomento sono stati ulteriormente ampliati dai Decreti "*Aiuti-bis*", "*Aiuti-ter*" e "*Aiuti-quater*".

L'Agenzia delle Entrate precisa, poi, che con la Circolare n. 36/E del 29 novembre 2022, è stato chiarito che, in assenza di una espressa esclusione normativa, possono beneficiare delle misure in commento sia gli enti commerciali che gli enti non commerciali nel presupposto che esercitino anche un'attività commerciale.

Con riferimento agli enti non commerciali, è stato chiarito nella stessa Circolare n. 36/E, che il credito d'imposta spetta solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale esercitata. A tal fine, nel caso in cui l'ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all'esercizio dell'attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento dell'attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per

l'energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale, rispetto a quelle totali degli spazi ed alle superfici complessivamente utilizzati).

In sostanza, conclude l'Agenzia delle Entrate, per i soggetti diversi dagli enti non commerciali, la possibilità di applicare le misure di favore in argomento è subordinata, tra l'altro, alla circostanza che esercitino anche un'attività commerciale.

Nella risposta all'interpello l'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle Onlus, richiama, tra l'altro, l'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Onlus), il quale, tra l'altro, considera *"direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza..... sport dilettantistico.....nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse"*. Sempre con riferimento alle attività delle Onlus, ai fini delle imposte sui redditi, il legislatore ha operato una netta distinzione tra *"attività istituzionali"*, indicate al comma 1, lett. a), art. 10, del D. Lgs. n. 460/1997, intese all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, e *"attività connesse"*. Le attività istituzionali sono del tutto escluse dall'area della commercialità e, pertanto, sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi; a differenza delle *"attività istituzionali"*, le *"attività connesse"* mantengono la natura di attività commerciali ma non concorrono, per espressa previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 150 TUIR, alla formazione del reddito imponibile.

Da quanto sopra, conclude l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello, deriva che la Onlus istante potrà fruire dei crediti in parola, relativamente ai costi per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas sostenuti con riferimento alle sole *"attività connesse"* aventi natura commerciale.

Dal contenuto della risposta in oggetto si può desumere che, anche per gli enti non commerciali, quali sono le Associazioni Sportive Dilettantistiche, per effetto del terzo comma dell'art. 148 TUIR le *"attività connesse"* all'attività istituzionale possano essere considerate tra quelle i cui costi sono ammessi a fruire del credito d'imposta in argomento, oltre a quelli relativi all'*attività commerciale* normalmente svolta.

Chiarimenti in tal senso si attendono dall'Agenzia delle Entrate relativamente ai soggetti di cui allo stesso art. 148, terzo comma, del TUIR, che svolgono determinate attività di natura commerciale in diretta attuazione degli scopi istituzionali, che tuttavia non sono considerate commerciali *ex lege*. E' da ritenere, infatti, che dette attività possano essere considerate, con riferimento alla risposta n.586/2022 fornita dall'Agenzia delle Entrate, *"attività connesse"*.



Roma, 19 dicembre 2022

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 51

Oggetto: Scuole calcio -Trattamento tributario dei corrispettivi - Istanza di consulenza giuridica della LND - Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 956-44/2022–

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 42-2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 42 – 2022

**Oggetto: Scuole calcio -Trattamento tributario dei corrispettivi -
Istanza di consulenza giuridica della LND - Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.
956-44/2022-**

Con la Circolare n. 14 del 28 luglio 2022, la Lega Nazionale Dilettanti ha dato notizia alle ASD/SSD associate della risposta n. 393/2022, fornita dall’Agenzia delle Entrate in data 27 luglio 2022, ad un’istanza di interpello promossa da una ASD in merito al corretto trattamento ai fini IVA dei corrispettivi dei corsi di nuoto impartiti dalla Associazione medesima prevalentemente a bambini.

Con la risposta n. 393/2022, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i corrispettivi stessi non possano essere riconducibili nell’ambito dell’esenzione dall’IVA e che, pertanto, ad essi l’imposta si applica nella misura ordinaria del 22 per cento.

La L.N.D., non condividendo appieno le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate, ha inoltrato all’Agenzia stessa istanza di consulenza giuridica, esprimendo il parere che, a prescindere dall’applicabilità o meno dell’esenzione dall’IVA, prevista dall’art. 10, punto 20), del DPR n. 633/1972, i corrispettivi in argomento non sono considerati commerciali dalle disposizioni recate dal Capo III del TUIR e dall’art. 4, comma 4, secondo periodo, del DPR n. 633/72 e, dunque, sono da considerarsi fuori campo IVA. Infatti, l’art. 143, comma 1, del TUIR, prevede che per le Associazioni Sportive Dilettantistiche non sono da considerarsi commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 C.C., rese in conformità alle finalità istituzionali dalle Associazioni Sportive senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

La Scuola Calcio, che oggettivamente è di natura commerciale come attività didattica, può non essere classificata attività commerciale ai sensi del citato art. 143, in quanto rientrante tra le finalità istituzionali della ASD e sempreché venga svolta sull’impianto gestito dall’Associazione stessa per l’espletamento della propria attività sportiva, concretizzando così il requisito della mancanza di una specifica organizzazione. Necessita, inoltre, che i corrispettivi della Scuola non eccedano i costi occorrenti per espletare l’attività didattica stessa.

Ai fini IVA, invece, soccorre la disposizione recata dall’art. 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633/1972, laddove prevede che per gli enti non commerciali si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o **partecipanti** verso pagamento di corrispettivi specifici..... *“ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da Associazioni.....Sportive Dilettantistiche anche se rese nei confronti di Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte (come nel caso delle ASD associate alla LND) di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”.*

La disposizione di cui sopra, ancorchè soppressa dall’art. 5, comma 15-quater, lett. a), n. 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, è stata, però, tenuta in vita, fino al 1° gennaio 2024, dall’art. 1, comma 681, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Ne consegue che, almeno fino a tutto il 2023, i corrispettivi in argomento percepiti dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche non sono considerati commerciali e, come tali, sono fuori campo dall’applicazione dell’IVA.

La L.N.D. concludeva l’istanza ritenendo che le conclusioni cui è pervenuta l’Agenzia delle Entrate vanno interpretate nel senso che ai corrispettivi dei corsi in argomento, tenuti dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, non compete l’esenzione dall’IVA ex art. 10, punto 20), del DPR n. 633/1972, bensì, **limitatamente alle ASD e fino a tutto l’anno 2023**, compete la non applicabilità dell’imposta in quanto i corrispettivi medesimi sono fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633/1972.

In data 17 dicembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito risposta n. 956-44/2022 all'istanza di consulenza giuridica proposta dalla Lega Nazionale Dilettanti.

In merito al trattamento delle imposte sui redditi, l'Agenzia ha precisato che, ai fini della decommercializzazione, l'art. 143 del TUIR, prevede, tra le altre condizioni da rispettare, che l'ente svolga l'attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali senza una "specifica organizzazione".

In linea generale, afferma l'Agenzia, si può ritenere "tale" l'attività effettuata senza una organizzazione di mezzi e risorse specificamente dedicata all'ottenimento del risultato economico. La sussistenza di tale presupposto va riscontrata in base a circostanze di fatto, valutando gli elementi che caratterizzano in concreto la situazione specifica.

Al riguardo, prosegue l'Agenzia delle Entrate, a titolo esemplificativo, può costituire un indice significativo in ordine alla sussistenza del requisito della "specifica organizzazione" la circostanza che l'attività di formazione sportiva venga svolta dalle "Scuole Calcio" mediante la disponibilità e l'utilizzo di mezzi (es. impianti sportivi) e risorse (es. l'impiego di specifici addetti quali insegnanti, preparatore atletico, etc.).

Per quanto concerne, invece, la disposizione contenuta nell'art. 148, comma 3, del medesimo TUIR, l'Agenzia richiama la Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, nella quale è stato chiarito che la norma stabilisce in sostanza la non imponibilità ai fini IRES di talune prestazioni rese da specifiche categorie di enti non commerciali associativi (*tra i quali le ASD*) quando sussistono congiuntamente i seguenti presupposti espressamente richiamati dallo stesso terzo comma dell'art. 148:

- a) deve trattarsi degli organismi associativi tassativamente indicati dalla norma, tra cui le *Associazioni Sportive Dilettantistiche*;
- b) l'attività deve essere effettuata "in diretta attuazione degli scopi istituzionali" dell'ente;
- c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

La decommercializzazione, come ribadito dalla medesima Circolare n. 18/E, si applica:

-anche alle attività effettuate dall'Associazione a favore di soggetti, privi della qualifica di associati, a condizione che siano "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali", vale a dire tesserati della Federazione Sportiva Nazionale, dell'Ente di Promozione Sportiva o della Disciplina Sportiva Associata cui è affiliato l'ente sportivo dilettantistico non lucrativo;

-a condizione che le attività siano svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'ente, essendo esclusa la possibilità di agevolare i corrispettivi pagati a fronte di prestazioni collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali.

Qualora, invece, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di associato né di tesserato dalle rispettive organizzazioni, le stesse attività assumono rilevanza ai fini impositivi IRES.

Con riferimento all'IVA, precisa l'Agenzia, il secondo periodo dell'art. 4, quarto comma, del DPR n. 633/72, prevede che "Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, **ad esclusione** di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da Associazioni (...) Sportive Dilettantistiche, (...), anche se rese nei confronti di Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali".

In base a tale disposizione, l'attività posta in essere dalle *Associazioni Sportive Dilettantistiche* nei confronti degli associati ovvero di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ribadisce che tale disposizione è in vigore fino al 31 dicembre 2023 in quanto:

- l'art. 5, comma 15-quater, lett. a), n. 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha modificato la disposizione prevedendo la soppressione dalle parole "ad esclusione di quelle" e fino a "organizzazioni nazionali";

- successivamente, l'art. 1, comma 683, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto che "le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024

Pertanto, prosegue l'Agenzia delle Entrate, **fino alla data del 31 dicembre 2023**, l'attività di formazione sportiva effettuata dalle *Associazioni Sportive Dilettantistiche* è esclusa dall'IVA, se resa a fronte di corrispettivi specifici:

- nei confronti degli associati ovvero di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;

- nei confronti di soggetti che, pur non rivestendo la qualifica di associati ma unicamente quella di frequentatori e/o praticanti, risultino, come prescritto dalla norma, "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali", vale a dire, come precisato, tra l'altro, dalla richiamata Circolare n. 18/E del 2018, con riferimento al predetto articolo 148, comma, del TUIR, che risultino tesserati della Federazione Sportiva Nazionale, dell'Ente di Promozione Sportiva o della Disciplina Sportiva Associata cui è affiliato l'ente sportivo dilettantistico non lucrativo.

L'attività di formazione sportiva risulta, invece, rilevante ai fini IVA qualora venga effettuata nei confronti di soggetti che non hanno né la qualifica di associati né risultano "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali" nel senso sopra precisato, anche se frequentatori e/o praticanti. In particolare, i corrispettivi relativi all'attività di formazione sportiva sono da assoggettare ad IVA nella misura ordinaria.

Detta attività, infatti, come precisato nella risposta pubblicata n. 393 del 27 luglio 2022, non costituisce attività di formazione riconducibile all'art. 10, n. 20), del citato DPR n. 633 del 1972.

Per completezza l'Agenzia delle Entrate ritiene utile precisare che, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione concernente la decommercializzazione, sia ai fini IRES che ai fini IVA, delle attività rese dalle ASD, è necessario che, oltre alla circostanza che dette attività siano rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali in favore di determinati soggetti (soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali), gli enti interessati conformino i loro statuti, redatti nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, alle clausole prescritte dal comma 8 del citato art. 148 del TUIR, dirette a garantire la non lucratività dell'ente nonché l'effettività del rapporto associativo.

Infine, come peraltro chiarito dalla medesima Circolare n. 18/E, si ribadisce che in capo agli enti che intendono avvalersi delle disposizioni sopra richiamate grava l'onere della comunicazione all'Agenzia delle Entrate, con il modello EAS, dei dati e delle notizie rilevanti agli effetti fiscali, così come previsto dall'art. 30 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

In merito alle previsioni di esonero e alle modalità semplificate di presentazione del Mod. EAS, tra l'altro, previste per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, nonché alle modalità e ai termini per fruire dell'istituto della remissione *in bonis* (disciplinato dall'art. 2, comma 1, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44), l'Agenzia rinvia agli specifici chiarimenti già forniti (Circolari n. 12/E del 9 aprile, n. 45/E del 29 ottobre e 51/E del 1° dicembre 2009, nonché risoluzione n. 110/E del 12 dicembre 2012).

Alla luce delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, si rappresenta, pertanto, l'opportunità di verificare che tutti i soggetti cui vengono impartite le lezioni nelle Scuole Calcio, siano regolarmente tesserati al fine di poter godere del trattamento agevolativo sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IVA.

Va, comunque, rilevato che la nuova Legge, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede, tra l'altro – art. 5, comma 15-quater, lett. b), n. 2, del D.L. n. 146/2021 (Legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215) -, che l'esenzione dall'IVA si applica *alle seguenti operazioni a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA: 1) ...omissis...; 2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da Associazioni Sportive*

***Dilettantistiche** alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di Associazioni che svolgono le medesime attività e che, per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali; 3)omissis....*

La norma dispone, rispetto alla precedente normativa sull'argomento, una specifica misura di esenzione in sostituzione di quella dell'art. 4 del DPR n. 633/1972, che stabiliva che le prestazioni di cui sopra rese dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche non sono considerate commerciali e, quindi, fuori campo d'applicazione dell'IVA.

Ovviamente, l'esenzione dall'IVA comporta adempimenti che non sono previsti nel caso in cui la prestazione sia considerata fuori campo dall'applicazione del tributo. Pertanto, mentre non è detraibile l'iva pagata per l'acquisizione di beni e servizi relativi all'attività istituzionale, le operazioni esenti da IVA non comportano il sorgere del debito d'imposta; tuttavia necessita l'emissione della fattura con, in calce, l'indicazione della norma esonerativa e l'annotazione nei registri IVA.



Roma, 19 dicembre 2022

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 52

Oggetto: Modifica del saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2023 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 43-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 43 – 2022

Oggetto: Modifica del saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2023 –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che fissa la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile, al 5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

La misura applicabile fino al 31 dicembre 2022 è dell'1,25%; la misura del 5% è quella più elevata degli ultimi 25 anni, ovviamente legata alla congiuntura economica attuale, mentre nel 2021 era dello 0,01%.

Ne consegue che il costo delle rateazioni sarà più elevato, dovendosi applicare alle rate che si chiedono per il pagamento dei tributi gli interessi del 5% annuo.

Anche il costo del ravvedimento operoso sarà più alto dal momento che per regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti dovrà essere applicato dal 1° gennaio 2023 l'interesse legale nella misura del 5%, mentre fino al 31 dicembre 2022 dovrà essere applicato il tasso dell'1,25%.

Si riporta, di seguito, la serie storica degli ultimi 5 anni del tasso degli interessi legali.

1/1/2018 – 31/12/2018	0,3%
1/1/2019 – 31/12/2019	0,8%
1/1/2020 – 31/12/2020	0,05%
1/1/2021 – 31/12/2021	0,01%
1/1/2022 – 31/12/2022	1,25%
1/1/2023 – 31/12/2023	5%

Esempio di calcolo degli interessi con ravvedimento operoso, che si andrà ad effettuare il 31 marzo 2023, di un importo di 5.000,00 euro che doveva essere versato il 1° gennaio 2018:

Data nella quale doveva essere effettuato il versamento	tasso di interesse	gg	importo interessi
1/1/2018	0,3%	364	14,96
2019	0,8%	365	40,12
2020	0,05%	365	2,53
2021	0,01%	365	0,51
2022	1,25%	365	63,23
1/1/2023 – 31/3/2023	5%	90	15,78

per un totale di 137,13 euro di interessi che vanno aggiunti al capitale da versare oltre alla sanzione.